

IMPOSTE SUL REDDITO

Concordato preventivo biennale post decreto correttivo: la tassazione del reddito proposto

di **Stefano Rossetti**

Convegno di aggiornamento

Concordato preventivo biennale: opportunità e calcoli di convenienza

Scopri di più

Il D.Lgs. 108/2024 ha apportato **numeroso modifiche** alla disciplina del **concordato preventivo biennale** (D.Lgs 13/2024).

In particolare, al fine di **rendere l'istituto più appetibile** per i contribuenti, è stato introdotto un **regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato** fruibile dai **soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale** e dai **contribuenti forfetari**.

Per ciò che riguarda i **soggetti ISA**, i contribuenti potranno effettuare una **valutazione di convenienza** in merito all'accettazione della proposta, **potendo scegliere se assoggettare a:**

- **tassazione ordinaria** (Ires o Irpef) **l'intero reddito** oggetto di accordo;
- **imposta sostitutiva** il reddito proposto **eccedente quello del periodo d'imposta precedente l'applicazione del concordato** e a **tassazione ordinaria** la restante parte.

Entrando nel dettaglio della disposizione, il comma 1, del nuovo [articolo 20-bis, D.Lgs 13/2024](#), prevede che *"per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate **possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo** derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una **imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese...**"*.

In base a quanto sopra:

- **l'applicazione dell'imposta sostitutiva rappresenta una facoltà** che l'ordinamento concede al contribuente. Dalla norma non si evince quale sia la **modalità di esercizio dell'opzione**; dunque, a meno che **non vengano modificati i modelli dichiarativi** (alquanto improbabile), ciò potrebbe avvenire mediante **comportamento concludente** in sede di versamento delle imposte e con successiva comunicazione nella

dichiarazione fiscale. Si ritiene che tale scelta, rientrando tra gli aspetti negoziali della dichiarazione fiscale, **non potrà essere modificata**;

- la **base imponibile** dell'imposta sostitutiva è costituita dalla differenza tra il **reddito** (d'impresa o di lavoro autonomo) **derivante dall'adesione al concordato** - quindi comprensivo delle rettifiche ex [articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024](#) (plusvalenze, minusvalenze, redditi da partecipazione e corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali per ciò che riguarda il lavoro autonomo, mentre il reddito d'impresa deve essere rettificato delle plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive, sopravvenienze passive, perdite su crediti, redditi da partecipazione e utili) - e **il reddito del periodo d'imposta antecedente a quello a cui si riferisce la proposta**; quindi, si tratta del reddito del **2023**;
- l'imposta sostitutiva copre le **imposte sul reddito** e le **relative addizionali**.

La **misura dell'aliquota dell'imposta sostitutiva varia in ragione del livello di affidabilità fiscale del contribuente**, infatti se:

- nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta il contribuente presenta un livello di affidabilità fiscale **pari o superiore a 8**, l'aliquota è del **10%**;
- nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale **pari o superiore a 6 ma inferiore a 8**, l'aliquota è del **12%**;
- nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale **inferiore a 6**, l'aliquota è del **15%**.

Ai sensi del comma 3, dell'[articolo 20-bis, D.Lgs. 13/2024](#), il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire **entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito** dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza di reddito. È ammesso anche il **versamento nei 30 giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,4%**.

La **misura appena descritta** non si applica solo in sede di prima adesione al concordato preventivo biennale ma **sarà strutturale**; infatti, il comma 2, dell'[articolo 20-bis, D.Lgs. 13/2024](#), prevede che *"in caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16"*.

Ciò comporta che, in **caso di adesione al concordato 2026-2027**, il reddito che deve essere utilizzato come parametro di riferimento per il calcolo dell'eccedenza è costituito dal **reddito effettivo** del periodo d'imposta 2025 (periodo d'imposta precedente il rinnovo), il quale dovrà essere **rettificato in base a quanto previsto dagli articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024**.

L'[articolo 31-bis, D.Lgs. 13/2024](#), inoltre, prevede **un'analoga disposizione per i contribuenti forfetari**.